

N. R.G. 1248/2015



TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice

letti gli atti relativi al ricorso per il riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare e al conseguente rilascio del visto di ingresso *ex artt. 29, 29 bis* d. lgs. n. 286/1998 ed *ex art. 20* d. lgs. n. 150/2011, depositato in data 25/3/2015.

da

.....I, nato in data, in (Eritrea), rappresentato e difeso dall'Avv. Dario Belluccio, in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo

contro

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria *ex lege*;

Sciolta la riserva di cui al verbale d'udienza del 25/9/2015 e verificata la regolare costituzione del contraddittorio, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda spiegata da, titolare di permesso di soggiorno per rifugiati *ex art. 1* della Convenzione di Ginevra del 28/7/1951, ratificata con l. 24/7/1954, n. 722, volta all'annullamento del provvedimento con il quale, ottenuto il nulla osta dalla Prefettura UTG di Bari in data 4/4/2014 (doc. 8), l'Ambasciata d'Italia in Addis Abeba (Etiopia), ha negato il visto di ingresso per il ricongiungimento con il coniuge,, nata il, di nazionalità eritrea.

Alla pretesa ha resistito il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.



Il rifiuto frapposto dalla autorità consolare all'ingresso di per ricongiungimento al marito è stato motivato in ragione delle incongruenti dichiarazioni rese da quest'ultima in sede di audizione presso l'Ambasciata italiana in Etiopia, all'esito della quale si era ritenuto che il matrimonio non fosse effettivo, ma meramente strumentale all'ottenimento del permesso di soggiorno in favore della cittadina straniera. In sede amministrativa è stato valorizzato, in particolare, il contrasto tra le condizioni personali ed economiche dei soggetti in fuga dal Paese rispetto alle condizioni di agiatezza della celebrazione matrimoniale, le contraddizioni nel racconto della cittadina eritrea (che, in un primo momento, ha riferito che gli invitati alla cerimonia fossero persone appena conosciute ad Addis Abeba, per poi cambiare versione precisando trattarsi di parenti o parenti di amici), la circostanza di non avere mai avuto una relazione con il futuro marito prima del matrimonio, l'aver motivato la scelta di sposare in maniera non precisa ed in ragione della mera comune identità nazionale. Si è, inoltre, valorizzato, a conforto della ritenuta strumentalità delle nozze, il contrasto tra le date menzionate nella documentazione versata in atti, quelle esposte in ricorso e quelle richiamate in sede di audizione amministrativa, nonché l'inattendibilità della per avere dichiarato che il matrimonio religioso si sarebbe celebrato a San Giorgio nella provincia di Bari e poi non risulterebbe prodotto in atti copia dei titoli di viaggio di entrambi i presunti coniugi.

L'esame della domanda va condotto, oltre che alla stregua di un'attenta lettura ed interpretazione della cospicua documentazione prodotta dal ricorrente a corredo della stessa, alla luce delle risultanze dell'audizione tenutasi all'udienza del 25/9/2015 e svoltasi in assenza dell'Amministrazione resistente.

Non è necessario, in questa sede, dilungarsi in merito alla prima fase che regola il procedimento amministrativo, conclusasi tra l'altro positivamente ed in senso favorevole al ricorrente, visto il nulla osta per ricongiungimento familiare rilasciato dalla Prefettura di Bari (cfr. comunicazione del 27/3/2014 *sub* doc. 8 fasc. ricorrente).

Com'è noto, d'altronde, le condizioni cui è subordinato il rilascio del nulla osta appaiono semplificate in presenza di un rifugiato, non dovendo osservarsi le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 3, d.lgs. 286/1998, in merito alla disponibilità di un alloggio, alle condizioni reddituali minime e all'esistenza di adeguata copertura assicurativa sanitaria.

Sicché deve procedersi alla verifica esclusiva dell'appartenenza della persona rispetto alla quale si chiede il ricongiungimento nell'ambito delle categorie comprese all'art. 29, co. I, cit. d.lgs., nella specie in quella di cui alla lett. a) "*coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni*".

Il requisito dell'età risulta dalla data di nascita riportata sul nulla osta della prefettura e non è peraltro oggetto di contestazione.



Resta, dunque, da verificare il rapporto di coniugio.

Sul punto, in diritto, deve considerarsi che tutta la normativa comunitaria individua la situazione soggettiva inerente all'esigenza del ricongiungimento come diritto. La direttiva del Consiglio 2003/86/CE del 22 settembre 2003 relativa al diritto di ricongiungimento familiare riconosce beneficiari del diritto i seguenti soggetti: il coniuge cittadino di un Paese terzo residente legalmente in uno Stato membro, i figli minorenni non coniugati, compresi quelli adottati, del soggiornante e del coniuge; i figli minorenni, compresi quelli adottati, del solo genitore soggiornante o coniuge); l'art. 16 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948, prevede, al comma III, che "la famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato"; diritto al ricongiungimento e diritto all'unità familiare sono, evidentemente, intimamente connessi anche nella nostra Costituzione, in cui all'art. 29 è individuato quale valore costituzionalmente rilevante la famiglia come società naturale in cui pure si esplica la personalità dell'individuo come protetta in ogni sua articolazione dal precedente art. 2.

Deve dunque esaminarsi il requisito negativo, ossia l'insussistenza del principale ostacolo di ordine sostanziale alla concessione del ricongiungimento previsto dallo stesso art. 29, al co. 9, d.lgs. 286/98 e, cioè, che risulti "accertato" che il matrimonio abbia avuto luogo "allo scopo esclusivo di consentire all'interessato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato".

Occorre, in proposito, evidenziare come i documenti prodotti dall'istante non siano stati espressamente contestati nella loro autenticità dall'Amministrazione costituita in giudizio ed, in ogni caso, la verifica di verosimiglianza delle circostanze ivi descritte e rappresentate va condotta intrecciando le risultanze dell'audizione di _____ con quelle dell'audizione personale del richiedente il ricongiungimento familiare.

In primo luogo, i dubbi sollevati dall'Amministrazione in ordine alla incertezza della data del matrimonio appaiono alimentati dalla circostanza che tra le parti vi fu una doppia celebrazione: quella religiosa in data 12/2/2014 e quella civile il successivo 20/2/2014. Il dato fattuale è riscontrato anzitutto dai certificati di matrimonio prodotti nel fascicolo del ricorrente e rilasciati, il primo, dalla Chiesa di St. George di Addis Abeba (docc. 17 e 18). La data del matrimonio civile è peraltro riportata correttamente sul video del matrimonio (doc. 15), a differenza di quanto sottolinea l'amministrazione resistente. Le medesime circostanze ricevono poi ulteriore conferma dalle dichiarazioni del richiedente rese nel corso dell'audizione.

Del tutto non pertinente è poi l'argomentazione spesa dal Ministero in merito all'incongruenza tra le dichiarazioni della moglie e del richiedente in ordine al luogo di celebrazione del matrimonio. Infatti, allorché _____ si riferisce a San Giorgio non intende richiamare la località nella provincia di Bari, bensì la chiesa di San Giorgio, cattedrale di Addis



Abeba. Peraltro, anche l'Hotel Ghion, in cui si sarebbero svolti i festeggiamenti del rito civile è struttura ricettiva presente nella capitale dell'Etiopia.

Di conseguenza, priva di significato ostativo alla credibilità della vicenda è l'assenza dei titoli di viaggio della moglie di . , atteso che la stessa, dopo essere giunta in Addis Abeba, clandestinamente (in quanto, dal racconto personale del richiedente – in sede di audizione – risulta che è vietato per legge alle donne di allontanarsi dall'Eritrea in età compresa tra i 18 e i 40 anni) insieme ad altri profughi in fuga dall'Eritrea, non si è mai allontanata da quel Paese, nel quale appunto si sono tenute le nozze. Ciò giustifica anche la scarsa conoscenza della realtà sociale e ambientale del luogo in cui vive il marito, peraltro descritta attraverso il riferimento al tratto caratteristico e più immediato della città barese che, in quanto città costiera, si distingue per la presenza del mare.

Risulta, invece, che abbia, in occasione delle programmate nozze, ottenuto l'atto di notorietà rilasciato dall'Ufficio della volontaria giurisdizione del Tribunale di Bari attestante lo stato di celibe e che sia poi partito il 31/1/2014 verso Addis Abeba per fare ritorno in Italia il 9/3/2014, producendo prova dei propri biglietti aerei.

Quanto ai particolari legati allo svolgimento delle cerimonie, nel corso dell'audizione il richiedente ha spiegato le condizioni di emergenza in cui sono stati svolti i preparativi, considerando, da un lato, che sua moglie era da poco arrivata in Etiopia (che, peraltro, dal certificato di matrimonio risulta essere il suo Paese d'origine), dopo aver vissuto a lungo in Eritrea, per cui il circuito delle sue conoscenze era essenzialmente legato alle amiche che avevano affrontato il suo stesso viaggio in fuga (indicate tra l'altro come testimoni di nozze della ragazza), nonché a pregressi legami esistenti in loco, come quello con Efrem, fratello di un amico di che viveva in Etiopia da cinque anni, il quale si è concretamente adoperato per trovare cittadini tigrini con regolare permesso di soggiorno che potessero fare da testimoni in occasione del rito civile. A fronte del notevole numero di particolari forniti e dell'assenza di significative contraddizioni nelle dichiarazioni rese da nel corso dell'audizione, non decisiva appare la circostanza che nel certificato di matrimonio religioso risultino indicati tre testimoni, anziché due, secondo quanto precisato in sede di audizione dal ricorrente, nonché l'incertezza non significativa in ordine all'esatta identificazione della data del ritorno in Italia, compresa tra il 9/3/2014, secondo quanto emerge dal titolo di viaggio, e il 13/3/2014, secondo quanto invece precisato dall'istante.

Da ultimo, la non creduta scelta da parte della di sposare in quanto suo concittadino, oltre che persona conosciuta da tempo in quanto abitante del suo stesso villaggio ad Asmara, pur in assenza di una pregressa relazione sentimentale e di costante frequentazione, non appare condivisibile.



La distanza tra culture, a volte, impedisce di comprendere a fondo le radici e i tratti distintivi del costume sociale e dell'identità morale, individuale e collettiva, degli appartenenti a comunità ed etnie diverse.

Sicché non può assimilarsi l'idea di frequentazione abituale, di intimità di rapporti personale e di convivenza propri della cultura occidentale al percorso che precede e determina la scelta matrimoniale in altri Paesi.

Non è d'altronde una rarità, nei paesi del corno d'Africa, la tradizione dei matrimoni combinati tra le famiglie sin dalla nascita dei nubendi. Pertanto, non vi è motivo di non considerare attendibile il racconto rappresentato, dalla _____ innanzi all'ambasciata italiana ad Addis Adeba e poi, dal ricorrente, nell'odierna sede giurisdizionale, in merito alla volontà, che l'_____ riferisce sorta nel 2012, di affidarsi interamente ai propri familiari per sottoporre alla famiglia di appartenenza di _____ la decisione di contrarre matrimonio con la ragazza, conosciuta nel villaggio d'origine sin dall'età di nove anni e scelta soprattutto per ragioni di identità culturale, difficilmente riscontrate in Italia (significativa, l'affermazione resa dall'_____ nel corso dell'audizione del 25/9/20012: *“Volevo trovare una ragazza come me, della mia cultura e religione”*).

L'istante inoltre ha corroborato, documentalmente, la cura personale ed economica mostrata, all'indomani del matrimonio, nei confronti di _____, producendo distinte e bollettini comprovanti il periodico trasferimento del denaro a titolo di “aiuto familiare”, sin dal mese di marzo 2014; mostrando, altresì, un adeguato livello di integrazione nel tessuto sociale e lavorativo italiano.

Infine, va considerato che il vaglio richiesto dall'art. 29, co. 9, d.lgs. 286/1998 impone all'autorità amministrativa e poi a quella giurisdizionale di respingere la richiesta di ricongiungimento solo “se è accertato” che il matrimonio è stato fittizio. Si esprime dunque un requisito in positivo, dovendosi, viceversa, ritenere nella fattispecie l'esistenza di ampie risultante istruttorie convergenti in direzione contraria al citato elemento ostativo.

In conclusione, può ritenersi sussistente il diritto del ricorrente al ricongiungimento familiare con il coniuge. Spetterà all'autorità amministrativa competente al rilascio del visto di ingresso provvedervi in concreto uniformandosi alla presente statuizione dichiarativa del relativo diritto

Poiché a norma dell'art. 133 d.P.R. 30/5/2002, n. 115 *“il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato”*, deve prescindersi dalla pronuncia di condanna alle spese, in quanto questa verrebbe a cadere su un'amministrazione dello Stato in favore di quest'ultimo.

P.Q.M.



il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando, ACCERTA il diritto di
, nato in (Eritrea), al ricongiungimento familiare con il coniuge
nata il 19/11/1989 ad (Etiopia).

Nulla sulle spese.

Si comunichi.

Bari, 27 novembre 2015

Il Giudice
Valentina D'Aprile

